

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 742

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MONTE, AMATO, BENZONI, CHERCHI, LAI, MARINO, PENZA,
ROSATO**

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

Presentata il 28 dicembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma il 5 novembre 1992 a Strasburgo. Ad oggi, essa risulta firmata da 33 Stati membri del Consiglio d'Europa, con lo scopo di tutelare le lingue storiche regionali o minoritarie d'Europa che rischiano purtroppo di scomparire.

Il trattato, in vigore dal 1° marzo 1998 dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste, risulta ratificato solo da 25 Stati, mentre i restanti 8 firmatari non hanno ancora avviato o esaurito le procedure allo scopo previste. Il diritto a usare una lingua regionale e minoritaria nella vita, sia pubblica che privata, rappresenta un diritto inalienabile dell'uomo previsto già nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato e aperto alla

firma a New York il 19 dicembre 1966, e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, e in conformità anche alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848. Tale diritto è ormai parte integrante di tutti gli *standard* internazionali in materia di diritti dell'uomo e delle minoranze.

L'Italia ha peraltro già ratificato, con la legge 28 agosto 1997, n. 302, la convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995. La convenzione-quadro contiene previsioni in buona parte sovrapponibili a quelle della Carta, come risulta peraltro da recenti studi condotti nell'ambito del Consiglio d'Europa (E. Chylinski, M. Hofmannová (eds.), *Ready for Ratification – Early*

compliance of non-States Parties with the European Charter for Regional or Minority Languages, European Centre for Minority Issues, Flensburg 2011). La ratifica della Carta rappresenta pertanto il completamento del percorso già intrapreso con la citata ratifica della convenzione-quadro: i due documenti sono infatti complementari avendo ad oggetto, la convenzione-quadro, la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali e, la Carta, la protezione delle lingue parlate dalle persone medesime.

L'Italia ha firmato la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie ormai molti anni fa, il 27 giugno 2000, ma non ha ancora approvato lo strumento di ratifica. Nel corso delle ultime legislature, dalla XIV alla XVIII, non si è mai riusciti a concludere l'iter legislativo dei progetti di legge volti a dare esecuzione al trattato nell'ordinamento interno, nonostante si sia cercato ogni volta di trovare un accordo su un testo ampiamente condiviso.

La presente proposta di legge ripropone, nella sostanza, il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nella XVI legislatura (atto Camera n. 5118), adottato come testo base dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati, in data 9 maggio 2012; tuttavia, si ritiene opportuno riportare il citato testo alla luce delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, con riferimento sia alla tutela delle minoranze Rom e Sinti, sia all'introduzione, nell'Allegato A, della dicitura bilingue « Alto Adige/Südtirol ». A queste, si aggiungono due ulteriori modifiche:

la prima riguarda l'inserimento di un articolo volto a introdurre una norma di salvaguardia a tutela delle eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli (articolo 5); la seconda concerne una modifica dell'Allegato A, finalizzata a estendere alle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e a quelle parlanti il francese e il ladino quanto previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), punto i), della Carta riguardo ai *mass media*, ossia « a garantire l'istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie ».

La Carta chiarisce quali debbano essere gli obiettivi e i principi ai quali gli Stati firmatari sono tenuti ad adeguare la propria politica legislativa. Prima di tutto, riconoscere le lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale; rispettare l'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria; agevolare e incoraggiare l'uso, orale e scritto, delle lingue in questione, sia nella vita privata sia in quella pubblica; prevedere forme e mezzi per l'insegnamento e lo studio di queste lingue, nonché promuovere studi e ricerche nelle università o presso istituti equivalenti.

Il recepimento della Carta è una delle condizioni richieste dalle istituzioni europee, in particolare dal Consiglio d'Europa, per l'adesione di nuovi Paesi al contesto europeo; si ritiene pertanto opportuno che un Paese fondatore del Consiglio d'Europa, quale è l'Italia, provveda sollecitamente all'esecuzione di questo importante strumento internazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, di seguito denominata: « Carta ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Carta, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Carta stessa.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, e dall'articolo 3, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni ivi contenute si applicano, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, alle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, secondo quanto contenuto nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 4.

(Programmazione radiotelevisiva)

1. In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della Carta, nel contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono introdotte misure dirette ad assicurare la diffusione di programmi radiotelevisivi nelle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 3 della presente legge, conformemente a quanto disposto

dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Art. 5.

(Norma di salvaguardia)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve le eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato A
(articolo 3)**DISPOSIZIONI DELLA CARTA EUROPEA
DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE****Articolo 8, paragrafo 1:**

a(i): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti, e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
b(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene; b(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese; b(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino e il friulano; b(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, l'occitano e il sardo; c(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene; c(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese; c(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino e il friulano; c(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, l'occitano e il sardo; d(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene; d(ii): lingua delle popolazioni parlanti il francese; d(iii): lingua delle popolazioni parlanti il ladino e il friulano; f(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
f(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
h: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
i: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 9, paragrafo 1:

a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol; a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
a(iii): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene;
a(iv): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol; b(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/ Südtirol;
b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
b(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
c(i): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/ Südtirol;
c(ii): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol; c(iii): lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol; d: lingue delle popolazioni germaniche e ladine dell'Alto Adige/Südtirol.

Articolo 9, paragrafo 2:

c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

Articolo 10, paragrafo 1:

a(i): lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

a(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo; a(iii): lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino; a(iv): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il franco-provenzale, il friulano, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e

il ladino; c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 2:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo; c: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese; d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo; g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 3:

a: lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e di quelle parlanti il francese; b: lingue delle popolazioni slovene e di quelle parlanti il ladino e il friulano.

Articolo 10, paragrafo 4:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo; c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 10, paragrafo 5:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 1: a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

a(iii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

e(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol e slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino;

e(ii): lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (con esclusione di quelle dell'Alto Adige/Südtirol), greche, croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 2:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche; greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 11, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 1:

a: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo; e:

lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

f: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

g: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo; h: lingue delle

popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 12, paragrafo 3:

lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 1:

c: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 13, paragrafo 2:

a: lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol; b:

lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol; c:

lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol;

d: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo; e:

lingua delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige/Südtirol.

Articolo 14: a: lingue delle popolazioni slovene e croate, Rom e Sinti; b: lingue delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate, Rom e Sinti e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Spiegazione art. 8

Per quanto riguarda l'articolo 8, la proposta del DDL risulta a mio parere inferiore alla disciplina vigente, più simile a quella del ladino che alle altre ex lingue non riconosciute.

Premesso, in linea generale che, se è vero che il friulano si insegna ai soli allievi le cui famiglie lo desiderano, non è vero che un tanto si applica solo nel caso in cui "il numero è ritenuto sufficiente". Ciò detto, va ricordato quanto previsto dal Capo III (articoli 12-18) della LR 29/2007, il quale definisce gli interventi nel settore dell'istruzione (non toccati nella loro sostanza dalla sentenza della Corte Costituzionale), che inserisce l'insegnamento del friulano nell'insegnamento curricolare, in armonia con la legge 482/99.

L'articolo 12 della L.R. inserisce l'apprendimento e l'insegnamento della lingua friulana all'interno di un processo educativo plurilingue nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie e secondarie di I grado situate nei Comuni delimitati. La norma prevedeva anche, in fase di preiscrizione, il 'dissenso informato' dei genitori, secondo cui 'fatta salva l'autonomia degli istituti scolastici', i genitori, previa adeguata informazione e richiesta scritta della scuola, comunicano alla stessa la propria volontà di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana. In tal modo era stato introdotto un favor – sebbene di lieve entità

– rispetto al sistema dell'opzione linguistica applicato sinora, per il quale doveva essere il genitore ad attivarsi per chiedere l'insegnamento del friulano; favor vanificato dalla pronuncia della Consulta. L'articolo 13 definisce il quadro dei rapporti di collaborazione fra Regione, Ufficio scolastico regionale, autorità scolastiche in genere ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge, mentre i successivi articoli 14 e 15 delineano l'alveo applicativo e finanziario entro il quale la Regione è chiamata a costruire (con apposito regolamento) il sistema di insegnamento regionale della lingua friulana. In sintesi, la Regione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, è chiamata a definire un sistema strutturale di attuazione della legge, superando la logica frammentaria dell'assegnazione dei fondi a progetto e adottando un «Piano applicativo di sistema» che progressivamente implementi la presenza del friulano nelle scuole. La legge prevede, altresì, il sostegno della Regione alla produzione di materiale didattico (art. 16).

In tale processo riveste un ruolo fondamentale la «Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana», organismo tecnico-scientifico che ha il compito di supportare la competente Direzione regionale nelle attività di sostegno alle istituzioni scolastiche e di definizione di un quadro di criteri relativi all'accertamento delle competenze dei docenti.

L'articolo 17 affronta il problema di come assicurare il fabbisogno di personale docente con competenze nella lingua friulana; a tale scopo, oltre a prevedere percorsi formativi adeguati, viene prevista l'istituzione di un «Elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana». Con D.P.Reg. 23 agosto 2011, n. 0204/Pres. la Regione ha adottato il regolamento previsto dagli articoli

14, comma 2, 17, comma 5 e 18 comma 6, della legge. Esso reca le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal Capo III della legge, e in particolare dagli articoli 12, 14, commi 1 e 4, 15, 17, commi da 1 a 4 e 18, commi da 1 a 4 in materia di Piano applicativo di sistema per l'insegnamento della lingua friulana, in materia di accesso all'Elenco regionale degli insegnanti ed utilizzo degli stessi per l'insegnamento della lingua friulana e in materia di interventi di promozione dell'utilizzo della lingua friulana nel territorio regionale.

Tali norme riguardano la scuola dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado, motivo per cui quanto detto vale anche per i punti b) e c).

Quanto al d), non va dimenticato che la formazione professionale è competenza primaria della nostra Regione, la quale finanzia anche in tale ambito progetti sul friulano.

Spiegazione art. 10 Anche per quanto riguarda l'articolo 10, la proposta del DDL risulta a mio parere inferiore alla disciplina vigente perché, sempre la L.R. 29/2007 (anche in questo caso non scalfita, nella sostanza dalla sentenza della Consulta), prevede norme molto specifiche sugli usi pubblici della lingua friulana. L'articolo 6 disciplina gli usi pubblici della lingua friulana sistematizzando quanto già previsto dalla legge 482/99 e

dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale ed estendendone la tutela. Le norme si applicano a tutti gli Enti locali, agli uffici ed enti dell'Amministrazione regionale, nonché ai concessionari di servizi pubblici operanti nei comuni delimitati. La portata della norma è stata ridotta, però, dalla Corte, che non ha ammesso l'uso del friulano anche fuori del territorio delimitato.

L'articolo 7 prevede che la conoscenza della lingua friulana sia attestata da una «certificazione linguistica». Tale azione si rende necessaria sia al fine di stabilire una modalità unica e in linea con le direttive europee per valutare la conoscenza del friulano, sia per permettere l'applicazione di alcune norme già in vigore. L'articolo 8 prescrive che gli atti comunicati alla generalità dei cittadini, nonché altre informazioni di carattere generale (come la comunicazione istituzionale e la pubblicità) siano redatti anche in lingua friulana, se rivolti al territorio delimitato (vedi Consulta).

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0018040